

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 51497 Anno 2018**

**Presidente: LAPALORCIA GRAZIA**

**Relatore: CORBETTA STEFANO**

**Data Udiienza: 18/09/2018**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Di Peso Nunzio, nato a Benevento il 21/03/1933

Di Peso Antonio, nato a Torino il 13/10/1958

avverso l'ordinanza del 20/03/2018 del Tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore, avv. Goffredo Grasso, anche in sostituzione dell'avv. Luca Viggiano, entrambi del foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

h

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Antonio di Peso e Nunzio Di Peso e, per l'effetto, confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. in data 1 febbraio 2018 ad oggetto le somme di denaro nella disponibilità della Centro Servizi Prototipi srl, amministrata dai ricorrenti, indagati in relazione al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sino alla concorrenza di 307.945 euro, corrispondente all'importo dell'imposta presuntivamente evasa.

2. Avverso l'indicata ordinanza gli indagati, per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, articolato in un unico, complesso, motivo, con cui deducono violazione di legge con riferimento all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 253 ss., 64 e 350 cod. proc. pen.

Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale della libertà avrebbe omesso di motivare in ordine all'eccezione difensiva, sollevata con memoria deposita nel corso dell'udienza celebrata davanti al Tribunale della libertà, relativa all'asserita inutilizzabilità del verbale di constatazione redatto da personale dell'Agenzia delle Entrate in data 15 settembre 2017, posto a base della *notitia criminis*. Secondo la prospettazione difensiva, sin dal primo accesso presso la sede della Centro Servizi Prototipi srl esistevano indizi di reati a carico dei ricorrenti, ciò che avrebbe imposto al personale dell'agenzia delle entrate l'osservanza delle disposizioni previste dal codice di rito; per l'effetto, sarebbero inutilizzabili sia le dichiarazioni rese dagli indagati per violazione degli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., sia la documentazione (fatture, cambiali e contratto di cessione di rami d'azienda) acquisita in spregio al disposto degli artt. 253 ss. cod. proc. pen.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono infondati e devono perciò essere rigettati.

2. Per granitica giurisprudenza (Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv.

205514) il "verbale di costatazione" redatto da personale della Guardia di Finanza o, come nel caso in esame, dai funzionari degli Uffici Finanziari, è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e, *a fortiori*, nel corso delle indagini preliminari per l'adozione di misure cautelari, sia personali che reali. Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207 disp. att. cod. proc. pen.); né può essere qualificato quale "particolare modalità di inoltro della notizia di reato" (art. 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi.

Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

3. Ciò premesso, oggetto della censura di inutilizzabilità sono le dichiarazioni rese dagli indagati e la documentazione acquisita presso la Centro Servizi Prototipi srl.

Orbene, è ben vero che il Tribunale non si è pronunciato in ordine all'eccezione di inutilizzabilità, dedotta con memoria depositata nel corso dell'udienza; tuttavia, anche seguendo la prospettazione difensiva, secondo la quale al momento della prima interlocuzione con il personale dell'agenzia delle Entrate esistevano già indizi di reato a carico degli indagati, è agevole osservare che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, non emerge alcun riferimento alle dichiarazioni rese dagli indagati, le quali – come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti (p. 8 del ricorso) - non sono state affatto valutate al fine di suffragare la sussistenza della gravità indiziaria, che, come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, si fonda sugli accertamenti effettuati presso la società che emise le fatture, ossia la CAMI srl, la quale si è accertato non avere una struttura operativa e organizzativa tale da poter effettuare le prestazioni oggetto delle fatture emesse in favore della CPR srl.

A ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria i giudici di merito hanno correttamente indicato la mancanza di un effettivo pagamento delle fatture, circostanza che emerge sia dai controlli bancari, pur a prescindere dalle cambiali prive di marche da bollo e del contratto di cessione del ramo di azienda rivenute presso la CPR srl, sia dall'esistenza di due copie della medesima fattura (non è dato comprendere dove siano state rinvenute) attestanti tuttavia prestazioni

diverse. Orbene, anche ammettendo la prospettata violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., il requisito della gravità indiziaria è stato correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame prescindendo dagli elementi di prova che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati assunti senza il rispetto delle disposizioni del codice di rito.

I ricorsi, pertanto, sono infondati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/09/2018.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Grazia Lapalorica



---